

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;

- che in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;

Richiamato l'art.3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" mentre il successivo art. 13, primo comma, aggiunge che "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Richiamato il comma 1 dell'art. 2 del vigente Statuto comunale, che così recita: "Il Comune cura gli interessi della comunità nel rispetto dei propri riferimenti etici storici e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico assicurando ai cittadini la partecipazione alle scelte fondamentali dell'attività politico-amministrativa del Comune";

Dato atto che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato, purchè non invadano la sfera di competenza di altri Enti;

Ritenuto sulla scorta di tali considerazioni e in adesione alla proposta formulata da Associazioni locali, di istituire anche a Teglio, la Denominazione Comunale di Origine "DE.C.O." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale;

Considerato che la DE.C.O., nell'intento di valorizzare le risorse del territorio, rappresenta uno strumento efficace di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità;

Visto l'allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali –Istituzione della DE.C.O. , composto da n. 20 articoli;

Ritenuto dover procedere alla sua approvazione;

Sentita la sintetica illustrazione della proposta da parte del Sindaco e dato atto che nessun consigliere chiede di intervenire;

Acquisto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti 11 favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Teglio, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine del Comune di Teglio;

Di approvare l'allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), composto da n. 20 articoli;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione, compresa la massima pubblicità del presente regolamento.

Quindi, con separata votazione favorevole, resa per alzata di mano dai consiglieri presenti in aula, il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/200, al fine di dare corso ad ogni adempimento conseguente senza ulteriore indugio.